



ATTO N. DD 1837

DEL 08/04/2024

Rep. di struttura DD-UC2 N. 240

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI DIREZIONE VIABILITA' 2

OGGETTO: S.P. n. 170 di Massello dalla progr. Km. 5+700 alla progr. Km. 6+700. S.P. n. 170d01 di Massello dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+900. Lavori di manutenzione e taglio piante infestanti. Regolamentazione della circolazione stradale mediante l'individuazione dell'area a cantiere.

Premesso che:

- a seguito dell'invio da parte del Comune di Massello di una comunicazione alle proprietà private finalizzata a fare eseguire la manutenzione delle aree verdi confinanti con la S.P. n. 170 di Massello si rende necessario procedere alla realizzazione degli interventi previsti;
- la Ditta BREUZA MATTIA con sede legale e operativa in Borgata Didiero 1, Salza di Pinerolo (TO) – 10060 Codice Fiscale BRZMTT90S22L219H P.IVA 10033460014 è l'impresa esecutrice dei lavori;
- con nota PEC in data 04/04/2024 la ditta BREUZA MATTIA con sede legale e operativa in Borgata Didiero 1, Salza di Pinerolo (TO) ha richiesto l'emissione di Ordinanza per la regolamentazione del traffico per l'esecuzione dei lavori in oggetto, lungo la strada provinciale 170 – frazione Campo la Salza e B.ta Reynaud – nel periodo compreso tra il 15.04.2024 e il 15.06.2024 durante l'orario di lavoro 8.00 – 17.00.

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale, alla regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso e di sosta sulla S.P. n. 170 di Massello dalla progr. Km. 5+700 alla progr. Km. 6+700 e sulla S.P. n. 170d01 di Massello dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+900, durante l'orario di lavoro 8.00 – 17.00 nel periodo compreso tra il giorno 15/04/2024 ed il giorno 15/06/2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 07 geom. Gianni NEVACHE.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale



stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;

- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

lungo il tratto stradale della S.P. n. 170 di Massello dalla progr. Km. 5+700 alla progr. Km. 6+700 e sulla S.P. n. 170d01 di Massello dalla progr. Km. 0+000 alla progr. Km. 0+900, in territorio del Comune di Massello, la regolamentazione del traffico mediante l'individuazione dell'area a cantiere con l'istituzione della circolazione a senso unico alternato regolamentato da movieri, oltre all'istituzione del limite di velocità ai 30 km/h ed al divieto di sorpasso e di sosta durante l'orario di lavoro 8.00 – 17.00 nel periodo compreso tra il giorno 15/04/2024 ed il giorno 15/06/2024 e comunque non oltre il termine dei lavori sopraccitati.

- La Ditta esecutrice dei lavori: BREUZA MATTIA con sede legale e operativa in Borgata Didiero 1, Salza di Pinerolo (TO) – 10060 Codice Fiscale BRZMTT90S22L219H P.IVA 10033460014;
- Il Responsabile dei Lavori: Sig. Mattia BREUZA tel. 340 4810814;

nell'ambito del cantiere oggetto della presente ordinanza applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 10 luglio 2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano, almeno, i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I D.M. 22 gennaio 2019 dandone evidenza nei documenti della sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 22 gennaio 2019, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2019. In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa



segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale. **La ditta appaltatrice e/o la ditta esecutrice dei lavori**, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori, oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata. Il Direttore dei Lavori e il CSE incaricati rimangono responsabili del controllo e verifica della corretta apposizione della segnaletica di cantiere e mantenimento in efficienza della stessa da parte della Ditta incaricata. La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116-122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 08/04/2024

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese